

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

PER il sig. **GIACALONE Salvatore**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 09.06.1973, residente in Trapani, Via Francesco De Stefano, n. 3/C C.F. GCLSVT73H09F061I, rappresentato e difeso per procura congiunta al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore M.A. Spataro (c.f. SPTSVT70H14C351Q, fax 095/383876, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z - fax n. 091/6092533 - indirizzo pec: avv.massimobarrile@pec.it), Valentina Cappello (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro (c.f. NCSDLC73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@legalmail.it), ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n°101 presso lo studio secondario dell'Avv. Salvatore Spataro

**CONTRO**

- 1- Il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588),
- 2- Il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico in persona** del Direttore generale p.t.
- 3- l'**Ambito Territoriale della Provincia di Trapani**, in persona del dirigente pro-tempore, con sede in Via Castellammare, n. 14, Trapani, (pec: usptp@postacert.istruzione.it)

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui Uffici in via dei Portoghesi 12, Roma sono *ope legis* domiciliati;

**e NEI CONFRONTI DELLA CONTROINTERESSATA**

sig.ra Iacobone Rosaria residente in Trapani (91100), Via Rosario Ferrante, n. 9 collocata nella posizione n. 4 della graduatoria definitive di 3° fascia del personale ATA pubblicata il 12.08.2021 per il profilo AA e n. 161 per il profilo CS.

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- 1) del **decreto** prot. n. 10600/07 del 24.08.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Ignazio e Vincenzo Florio" di Trapani (doc. n. 1) nella parte **in cui rettifica** il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, pubblicate il 12.08.2021

(doc. n. 2) dal medesimo istituto scolastico quale scuola capofila, per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), da 133,53 a 10,03 e, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), da 45,28 ad 8,23, ritenendo non valutabile il servizio espletato presso gli enti di formazione professionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021;

2) della Nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV-Personale scuola-Affari Legali (doc. n. 3), nella parte in cui afferma "... non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale" e invita "i Dirigenti Scolastici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto";

3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3/3/2021 (prot. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000050.03-03-2021), pubblicato in data 18/3/2021 (doc. n. 4), giusta nota di trasmissione m\_pi.AOODGPER.Registro Ufficiale.U.009256.18-03-2021, già impugnato con ricorso rg. n. 5317/21 pendente presso codesto Tribunale, concernente la costituzione di apposite graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico, aventi validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella parte in cui non prevede espressamente, per nessun profilo, la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata e/o accreditata;

4) dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, parimenti già impugnato con il predetto ricorso rg. 5317/2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

5) delle Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, già impugunate con il medesimo ricorso rg. 5317/2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale

scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021, parimenti già impugnata con il ricorso rg. 5317/2021.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

### **NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

anche in via cautelare, del diritto del ricorrente, nella qualità di personale ATA, per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, già riconosciuti nelle graduatorie di istituto pubblicate il 12.08.2021 per i predetti profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24

### **PREMESSA IN FATTO**

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (doc. n. 7) al Bando di cui al D.M. del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021 qui impugnato (nonché già con ricorso n. rg. 5317/2021) per l'inserimento o l'aggiornamento delle posizioni, nei profili professionali di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del Personale ATA (istituite ai sensi dell'art. 5 del DM n°430/2000) per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 e per la Provincia di Trapani.

Il ricorrente, in possesso del titolo culturale d'accesso relativo ai profili per i quali ha inoltrato domanda, tramite l'apposita funzione dedicata sulla piattaforma "istanze on line", vanta anche numerosi anni di servizio alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata nel territorio della Regione siciliana, ed in particolare ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 36 ore settimanali dall'11.10.2000 al mese di aprile 2021 presso l'Ente Futura, Istruzione e Formazione professionale, (Cod. meccanogr. TPCF05600T) sede di Trapani. L'Ente è accreditato presso la Regione Sicilia per lo svolgimento di detta attività con codice AC6882 D.D.G. n. 3823 del 13.07.2016 (doc. n. 8).

\* \* \*

Con il Decreto ministeriale impugnato il Ministero dell'Istruzione ha previsto, in diverse misure, la valutazione di titoli di servizio di varia natura, di scuola statale e paritaria, nonché del servizio prestato alle dipendenze degli enti locali o di altre amministrazioni statali, tuttavia omettendo di prevedere espressamente qualsivoglia valutazione del servizio svolto alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale che, come si avrà modo di chiarire, fanno parte, a pieno titolo, del sistema educativo nazionale, così come l'Ente

presso cui ha prestato servizio il sig. Giacalone Salvatore che è parimenti Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche attraverso percorsi di formazione professionale scolastica e per adulti ai sensi della legge n. 53/2003 e del d.lgs. n. 226/2005.

In particolare, l'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, e le Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 ed A/5 recanti i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio per tutti i profili del personale Ata, non menzionano espressamente, tra i titoli valutabili, anche i servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata.

Nella domanda presentata per la partecipazione al bando, il ricorrente ha comunque inserito i predetti anni di servizio (non essendo, del resto, nemmeno esclusa tale facoltà) chiedendo che venissero valutati alla stregua degli anni di servizio presso la scuola statale (essendo l'attività svolta pienamente equiparabile a quella svolta in quest'ultima) e, solo in subordine, ha chiesto la valutazione alla stregua del servizio svolto in scuole convenzionate.

Il dirigente scolastico della scuola capofila I.I.S. "Ignazio e Vincenzo Florio" di Trapani, nella redazione e pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto di 3° fascia del personale ATA del 12.08.2021, ha attribuito valutazione piena al suddetto servizio.

Tuttavia, in esito alla pubblicazione della nota dell'USR Sicilia del 23.08.2021 (doc. n. 3) che ha invitato le scuole a non attribuire alcuna valutazione al servizio svolto negli Enti di formazione professionale in quanto non considerate dal D.M. n. 50/2021 ed a rettificare il punteggio eventualmente riconosciuto in difformità a tale interpretazione restrittiva delle disposizioni regolamentari, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Ignazio e Vincenzo Florio" di Trapani, con il decreto prot. n. 10600/07 del 24.08.2021 (doc. n.1), ha rettificato il punteggio inizialmente attribuito al sig. Giacalone dal predetto Istituto scolastico quale scuola capofila.

In esito a tale illegittima rettifica, il ricorrente, che si era collocato, con punti n. 133,53, per il profilo AA nella posizione n. 1 delle graduatorie definitive di Istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo, e con punti 45,28 nella posizione n. 4 per quello di CS, è scivolato al livello della posizione n. 2046, con punti 10,03 per il profilo AA ed al livello della posizione 2537, con punti 8,23, per il profilo CS, con possibilità sostanzialmente nulle di ottenere qualsivoglia incarico e altresì di maturare il

diritto ad inserirsi nella graduatoria permanente di I fascia (24 mesi) al fine di ottenere l'immissione in ruolo.

In considerazione dei fatti predetti, della pubblicazione del decreto di rettifica prot. n. 10660/07 del 24.08.2021, della nota dell'USR prot. n. 22372 del 23.08.2021, e della mancata espressa previsione di tale tipologia di servizio nel Bando e nelle Tabelle allegate di cui al decreto ministeriale 50/2021, il ricorrente ha il pieno interesse all'impugnazione dei predetti atti (questi ultimi per come sono stati già impugnati con il ricorso allo stato pendente innanzi codesto Ecc.mo TAR con il rg. n. 5317/2021, ed a cui si chiede fin da ora la riunione del presente ricorso, in quanto immediatamente lesive, laddove non vengono espressamente annoverati tra i titoli valutabili, anche i servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, incidendo pertanto sul punteggio ottenibile ai fini dell'inserimento in graduatoria).

L'omessa previsione nel D.M. n. 50/2021 di qualsivoglia valutazione del servizio svolto negli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (nella specie, siciliana) è certamente contraria ai principi dell'ordinamento giuridico e scolastico nella specifica materia e tale da determinare una grave e ingiusta disparità di trattamento rispetto al personale che ha svolto il proprio servizio presso istituzioni scolastiche non statali, pure prese in considerazione dal decreto, nonché rispetto al personale docente per il quale, invece, è prevista espressamente la valutazione di tale servizio.

Da tale mancata previsione regolamentare (rafforzata dalla nota dell'USR del 23.08.2021 che ne ha fornito l'interpretazione contestata) è scaturito il decreto di rettifica del punteggio che ha determinato l'interesse immediato ed attuale del ricorrente al presente ricorso.

I provvedimenti tutti impugnati sono pertanto illegittimi, e se ne chiede l'annullamento previa sospensione, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE LEGGE 17 MAGGIO 1999 N.114, ART.68, COME INTEGRATO DALLA LEGGE 53/2003, D. LGS. 226/2005 COME INTEGRATO DALLA L.296/2006, D. LGS. N. 76/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE SICILIANA N°24 DEL 1976 6 MARZO 1976, N. 24, E LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845.**

L'omessa valutazione dei servizi svolti nei centri di formazione professionale riflette l'infelice sottovalutazione del sistema operata dall'Amministrazione resistente.

Invero, il sistema educativo italiano registra l'introduzione in forza dell'art. 68 L.114/1999 di un generale obbligo di istruzione, per i giovani 15/17enni, distinto in obbligo scolastico e formativo, ossia, l'obbligo di permanenza a scuola per nove anni, in sede di prima applicazione, e l'obbligo per lo Stato di predisporre per ciascun soggetto in formazione l'ulteriore formazione fino a 18 anni (o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica) nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione: la scuola, la formazione professionale regionale e l'apprendistato.

Il sistema della formazione professionale era stato già disciplinato dalla legge quadro n. 845/1978 quale sistema facente parte integrante del sistema educativo nazionale, inizialmente previsto solo ad obbligo scolastico assolto, ma, con la normativa di settore successiva, integrato all'interno dello stesso obbligo formativo.

In applicazione della predetta L. n. 114/1999, il DPR 12 luglio 2000, n. 257, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative, aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

Con la legge delega di riforma n. 53/2003, viene conferito al governo la delega ad adottare *“uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”* ed ai fini dell'attuazione delle finalità della legge, a predisporre un piano programmatico di interventi finanziari volti al sostegno:

*“a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;*

*b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;*

*c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;*

*d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;*

*e) della valorizzazione professionale del personale docente;*

*f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;*

*g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;*

*h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);*

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione 3;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica".

L'art. 2 della predetta Legge delega prevede: "i decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;...".

Con detta legge, quindi, è stato abrogato l'obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; la scelta dei percorsi è ricaduta, quindi, sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Conferenza Unificata del 19 giugno 2003: il D. Lgs. 226/2005, infatti, proprio su delega della L. n. 53/2003 art. 2, comma 1, lett. d), che ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e **della formazione professionale**», ha dettato le norme generali ed i livelli essenziali del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione<sup>1</sup>: lo stesso testo precisa

---

1- all'art. 1 dichiara "1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui ... nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

[...]

5. percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità ...

[..]

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche **e formative** del sistema d'istruzione e **formazione professionale**. Essi hanno valo-re nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

[...]"

L'art. 15 dispone: "1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e **formazione professionale** rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e **formazione professionale** e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

che il sistema dell'istruzione superiore e quello di istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione, hanno pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi<sup>2</sup>.

Il sistema educativo registra, poi, con la Legge finanziaria del 2007 (n. 296/06), un ulteriore riconoscimento della funzione indefettibile del sistema della Formazione professionale, atteso che l'obbligo di istruzione è innalzato per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e

---

*I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.*

3. [...]".

Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 stabiliscono i livelli essenziali ed in particolare, l'art. 18 stabilisce i livelli essenziali dei percorsi:

"1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi".

L'art. 19 i livelli essenziali per i docenti:

"1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative **e formative** siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per al-meno cinque anni nel settore professionale di riferimento".

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì il D.Lgs. 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.



formazione<sup>3</sup>, diritto-dovere riaffermato dall'art. 13 della legge n. 40/2007 di modifica l'art.1 del D.Lgs. n. 226/2005 (sul secondo ciclo) che viene ad assumere la seguente forma: *"Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e **formazione professionale**"*.

Il complessivo quadro normativo sopra delineato disegna, quindi, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale**. In pratica, al termine della terza media, per assolvere all'obbligo di istruzione, il sistema è delineato con le possibilità di scegliere tra:

- frequentare il primo biennio di un percorso quinquennale di scuola superiore statale o paritaria (istruzione liceale, tecnica o professionale);
- frequentare il primo biennio di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola superiore o presso un centro di formazione professionale,
- entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato, ma solo dopo aver compiuto 15 anni di età

Già alla luce di detti chiari riferimenti normativi appare, quindi, errata ed illegittima la mancata previsione di qualsiasi valutazione dei predetti servizi svolti presso Enti appositamente accreditati dalla Regione siciliana alla formazione professionale anche in obbligo formativo, come documentato, nella fattispecie, per il ricorrente che ha prestato servizio nel profilo ATA di collaboratore amministrativo per oltre vent'anni.

Altresì, appare violata e/o falsamente applicata, la stessa disposizione istitutiva del comparto della formazione professionale in Sicilia, ossia la Legge regionale n°24 del 1976.

In particolare, l'art. 1. della citata norma recita: *<<...L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.*

---

<sup>3</sup> I commi 622 e 624 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 dispongono:

"Art. 1 - 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...] L'obbligo di istruzione **si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale** di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. [...]"

"624. [...] Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.

*Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale...>>.*

Dunque, la norma, "...in attesa della riforma della scuola secondaria superiore..." viene ad anticipare di due anni l'istituzione del settore della formazione professionale che troverà, poi, nella Legge quadro n. 845/1978 effettiva e compiuta profilazione come sistema facente parte integrante del sistema educativo nazionale, inizialmente previsto ad obbligo scolastico assolto, ma poi integrato con le disposizioni normative sopra richiamate all'interno dello stesso obbligo formativo<sup>4</sup>.

La Regione Siciliana, autonoma dal 1949, gode già da tempo di prerogative che hanno in buona parte anticipato le riforme istituzionali e, per esempio, in materia di mercato del lavoro, così come in altri ambiti, ha potestà legislativa: così, proprio in materia di formazione professionale, ha legiferato, anticipando – come si diceva – di due anni la legge quadro nazionale 845/78, con una legge, la L.r. 24/76 che ancora attualmente regola, seppure modificata ed integrata nel tempo, le attività di formazione professionale e che già nel 1976 prefigurava la finalità di orientamento professionale, oltre che quelle di formazione professionale.

Tale legge prevede l'approvazione ed il finanziamento di un piano formativo annuale, finanziato in origine con sole risorse regionali alle quali, via via, negli ultimi anni si sono aggiunte, in quota sempre più consistente, risorse statali e

---

**4 - L.845/1978: 1. Finalità della formazione professionale.**

*La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.*

*La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.*

**2. Oggetto della formazione professionale.**

*Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale È libero.*

comunitarie e delinea il medesimo sistema poi normato a livello nazionale dalla legge 845/1978.

In particolare gli artt. 10 e 11 della richiamata Legge 845/1978 identificano la strettissima relazione esistente fra il sistema della formazione e quello dell'istruzione pubblica.

Recita l'art.10: <<...RACCORDI CON IL SISTEMA SCOLASTICO

*Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.*

*Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.*

*Al fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.*

L'art.11. RIENTRI SCOLASTICI

*A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.*

*A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo>>.*

Dunque, rimonta alla stessa normazione primaria, ossia alla L.845/1978 e prima ancora alla legge regionale siciliana 24/1976, una **identificazione del sistema della formazione professionale come strutturalmente organico al sistema dell'istruzione nazionale**, tanto da assurgerne poi a parte integrante con la previsione che **l'obbligo formativo può essere assolto anche in enti di formazione professionale**: infatti, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, il nuovo obbligo di istruzione è finalizzato a garantire a tutti i giovani

il raggiungimento delle competenze di base necessarie per il loro pieno sviluppo personale, per la costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri e per l'esercizio attivo e consapevole dei diritti di cittadinanza e, trattandosi di competenze fondamentali per preparare i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per ulteriori occasioni di apprendimento e per la futura vita lavorativa, un ruolo di primaria importanza è attribuito a quelle competenze che possono essere raggiunte anche alla specifica preparazione formativo-professionale.

La definizione dei saperi e delle competenze che caratterizzano l'obbligo di istruzione comporta che durante il primo biennio di tutti i percorsi (scolastici e di IeFP) debba essere garantito ad ogni studente il raggiungimento dei medesimi obiettivi: ciò assicura l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, pur nel rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi ordini, tipi ed indirizzi di studi, ulteriore obiettivo che si colloca nel quadro delle norme che disciplinano il cosiddetto "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".

E non è un caso che anche il sistema della formazione professionale sia stato espressamente chiamato alla vigilanza sul fenomeno della dispersione scolastica: in caso di abbandono da parte del minore del percorso scolastico/formativo, il Legale rappresentante dell'istituzione scolastica/formativa, verificata l'inadempienza, invia al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio temporaneo dell'allievo una specifica segnalazione che consenta la migliore rintracciabilità possibile del minore e della sua famiglia.

Così come non è nemmeno un caso che il pieno raccordo con l'istruzione statale sia stato dettato anche dal D.M. 29.11.2007 con cui il Ministero dell'Istruzione di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza ha stabilito i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione<sup>5</sup>, come dalla stessa Circolare Miur prot. n. 18876 del 07.11.2018 che alla voce *“iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)”*, preveda espressamente che *“si effettuano on line...le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) erogati...dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni...Si ricorda che nell’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e*

---

<sup>5</sup> - Il 20.03.2008, nell'Ambito della Conferenza Permanente Stato-Regioni, viene raggiunta l'Intesa per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ed il 16.12.2010 viene raggiunta l'ulteriore intesa Stato-Regioni riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, con la predisposizione di tabelle di corrispondenza utilizzate per la valutazione del servizio.

*formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale)....".*

In altri termini, **il sistema della formazione professionale fa parte a pieno titolo del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo ed è sottoposto a procedure di accreditamento, nonché di monitoraggio e di controllo che ne garantiscono il rispetto dei livelli essenziali, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto il profilo delle strutture e del personale utilizzato**: sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, tale per cui la formazione offerta nelle istituzioni scolastiche e nei centri di formazione professionale accreditati **ha pari rango e dignità** (art. 1, co.5, D.lgs. n. 226/2005) e concorre in uguale misura e valore all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Allorquando lo stesso D.M. n. 50/2021 attribuisce una valutazione (sebbene con diverso punteggio) alle scuole statali, da un lato, ed a quelle non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, dall'altro lato, sull'evidente presupposto che il servizio svolto sia sempre meritevole di considerazione ai fini dell'esperienza professionale a prescindere da inevitabili differenze organizzative che comunque connotano una scuola statale rispetto ad una scuola non statale, allora non è dato comprendere perché ciò non debba avvenire anche per il servizio svolto nei centri di formazione professionali oggetto della presente disamina.

Se questo è il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda giuridica oggetto di ricorso, è innegabile che il D.M. n. 50/2021, così come la nota dell'USR Sicilia del 23.08.2021 sulla cui base è stato emesso lo stesso decreto di rettifica del 24.08.2021 parimenti qui impugnato, sono illegittimi nella parte in cui escludono, ognuno per la sua parte, la valutazione del servizio svolto presso i predetti Enti di Formazione Professionale e che, nella fattispecie, correttamente il Dirigente Scolastico, nelle graduatorie definitive di istituto di 3° fascia del personale ATA aveva invece valutato il predetto servizio svolto dal ricorrente, attribuendo un punteggio pari a quello del servizio eseguito presso le scuole statali.

Invero, l'Ente presso cui ha prestato servizio il ricorrente (Futura) è un Ente accreditato presso la Regione Sicilia per la formazione professionale (doc. n. 8) ed è perfettamente integrato nel sistema di istruzione e formazione secondo i termini e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti sopra richiamate.

\* \* \*

**II. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE OD OMESSA – INGIUSTIZIA MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DELL'ART.97 COST. – IRRAZIONALITÀ ED INEFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI IL D.L. N. 59/2008.**

La doverosa valutabilità dei servizi resi negli Enti formazione professionale appare confermata dall'operato dello stesso Ministero.

Contrariamente all'impugnato D.M. n. 50/2027, il servizio in questione è riconosciuto come valutabile in capo al personale docente.

Già il D.M. n. 374/2017 per l'Aggiornamento della II e la III fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo con validità per il triennio 2017/2020, prevedeva espressamente, tra i titoli di servizio, anche quello prestato nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, che è valutato per l'intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente<sup>6</sup>; così, ancora, l'O.M. 60/2020, concernente la costituzione delle cd. GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), contempla tale valutazione (art.15), ma soprattutto sono le recenti procedure concorsuali del 2020<sup>7</sup> ad aver ritenuto pienamente validi tali servizi anche per selezioni preordinate alla costituzione del rapporto di ruolo.

Nessuna giustificazione risiede, quindi, nella odierna omessa valutazione dei servizi in parola.

E' evidente, infatti, che tale omessa valutazione di cui al D.M. n. 50/2021 del servizio svolto nei centri di formazione professionale sia del tutto illegittima, ingiustificata, priva di logica ed irragionevole, determinando indubbiamente disparità di trattamento, da un lato, tra il personale scolastico docente ed amministrativo, dall'altro, tra quello amministrativo di scuole statali e non

---

**6** - Addirittura, al comma 4bis è previsto che anche il contratto di lavoro atipico è valutato nello stesso modo ("2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente").

Nell'Allegato B, nelle Note al punto D), l'art. 1Bis dispone:

"Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali".

**7** - Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498);

- Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499);

- Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510);

- Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).

statali e quello dei centri di formazione professionale accreditati (pur facendo tutti parte di un unico sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo).

La scelta si manifesta ancor più irragionevole ove si consideri che la Tabella generale di valutazione dei titoli di servizio del personale ATA ai fini delle supplenze risulta fissata unicamente con atto di natura regolamentare (DM 430/2000) e non con normazione primaria, sicché nessuna ipotetica illegittimità per violazione di legge si concreterebbe all'atto di riconoscere anche i predetti servizi come espressamente valutabili, non risultando compiuta alcuna pertinente e adeguata istruttoria sul punto.

Peraltro, la stessa originaria elencazione dei servizi valutabili resa all'atto dell'estensione del risalente DM 430/2000 risulta successivamente ampliata e modificata, giusta inserimento, anche nel DM 50/2021 e nelle relative tabelle ad esso allegate, della valutazione dei servizi resi in scuole paritarie e convenzionate, non originariamente contemplati dal DM 430/2000.

Non sussiste ragione, nemmeno sistematica, quindi per escludere tali servizi da quelli valutabili.

Il supporto giurisprudenziale ricondurrebbe addirittura gli enti di formazione professionale a quelli legalmente riconosciuti (cfr. Cass. n.19606/2003), ma la loro espressa non menzione in seno al DM 50/2021 ne determina *in nuce* la mancata valutabilità dei relativi servizi.

In particolare, poi, il servizio relativo alla formazione professionale in Sicilia contempla un sistema per il quale il personale è stato ripetutamente ed altamente riqualificato: le finalità e gli obiettivi degli interventi si sono nel tempo sostanziati nella attivazione e nel finanziamento nell'ambito dei piani formativi della Regione Siciliana di servizi di sistema, detti "Servizi formativi": per tali servizi, articolati in sportelli multifunzionali dotati di personale riqualificato dalla stessa Regione siciliana, è stata prevista la convenzione tra enti gestori ed amministrazione regionale con la L.R. 24/2000.

Negli anni gli operatori hanno, dunque, esplicitato il loro servizio nei circa 4.300 corsi e 300 sportelli multifunzionali previsti dal "Piano regionale dell'offerta formativa" decretato ai sensi della sola L.R. 24/1976 e finanziato con risorse provenienti dal bilancio della Regione, dal Ministero del lavoro per quanto attiene all'obbligo formativo e dal Fondo Sociale Europeo.

Il Tribunale civile di Palermo, sez. I, nella sentenza n. 1475/2015, ha confermato la natura concessoria del rapporto tra Regione siciliana ed ente formativo privato che ha per oggetto il corrispettivo di prestazioni rese nello svolgimento di servizio pubblico, quale la formazione professionale (come chiarito da

ultimo dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, decisione n.14572 del 22 giugno 2007) nonché la **natura di servizio pubblico dell'attività di formazione professionale** ed ha ulteriormente precisato: *“La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce, infatti, che lo svolgimento di una attività di formazione professionale da parte di privati tramite l'utilizzo di finanziamenti pubblici va necessariamente qualificato quale ‘servizio pubblico’ sulla scorta di un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, la formazione professionale costituisce una materia di stretta pertinenza regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. in secondo luogo, l'articolo 5 della legge n.845 del 21 dicembre 1978, intitolata legge-quadro in tema formazione professionale, stabilisce che l'attuazione dei piani predisposti dalle Regioni può essere oggetto di attuazione non solo attraverso il ricorso a strutture pubbliche, quanto anche tramite convenzioni poste in essere con enti privati in possesso di determinati requisiti. Il terzo luogo, il riconoscimento della sussistenza della fattispecie della ‘convenzione’ prescinde in sé dal riferimento ad dato meramente formale dell'esistenza di un atto di affidamento, dovendo invece prevalere il dato sostanziale dell'attività prevista dalla legge come doverosa da parte di soggetti pubblici e del conferimento a questi ultimi del potere di adottare il modulo organizzativo dell'affidamento a soggetti privati”*.

Non va nemmeno dimenticato che la Regione siciliana, in relazione alla crisi di taluni centri di formazione, ha ritenuto di avocare a sé in determinati periodi di tempo la gestione stessa di alcuni rapporti lavorativi, attraverso il CIAPI (Centro Interaziendale Addestramento professionale integrato DDG n. 4993/14) che è un soggetto in mano pubblica, quale enti strumentali della Regione siciliana i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35): oltre alla natura pubblica del servizio, si è assistito anche alla diretta gestione pubblica dello stesso.

Dunque, con l'omessa valutazione di cui si discute l'Amministrazione svantaggia ed allontana dalle possibilità di impiego soggetti, tra cui il ricorrente, già inseriti in un quadro di interventi certamente riferibili alla gestione del servizio pubblico e ripetutamente riqualificati per l'espletamento dello stesso, mostrando un contegno contrario ai principi di efficacia dell'azione amministrativa, buon andamento ed accesso meritocratico agli uffici.

Sul punto, non possono essere sottaciuti i principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori, di cui il D.L. n. 59/2008 *“DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI*



SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE" conv. con modificazioni in L. n. 101/2008, è espressione, in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 5, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO SVOLTO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RESA IN DATA 26 DICEMBRE 2006 NELLA CAUSA C-371/04. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2002/4888" secondo cui: " 1. *Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano.*

*Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in virtù del quale deve essere valutata ai fini economici e giuridici l'esperienza professionale acquisita dal lavoratore nell'esercizio di un attività analoga a quella considerata rilevante.*

Ferma restando l'illegittima omissione del D.M. n.50/2021 nel non assumere come valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, era doveroso prendere in considerazione il predetto servizio svolto nei suddetti Enti (i servizi di cui si discute sono prestati tutto in enti accreditati) e valutarlo, stante la natura pubblica del servizio alla stregua del servizio statale, come era stato effettuato dal Dirigente Scolastico nella pubblicazione delle graduatorie del 12.08.2021.

Solo in subordine, infatti, la valutazione potrebbe quanto meno essere effettuata al pari delle scuole convenzionate e/o sussidiate, trattandosi di enti convenzionati con la Regione sulla base di Intese nazionali con lo Stato (sulla natura del rapporto convenzionale si sofferma anche al giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Torre Annunziata che con Ordinanza del 10.07.2019, emessa nel procedimento iscritto al n.3982/2019 RG., ha rilevato che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale accreditato nell'ambito delle attività di assolvimento dell'obbligo di istruzione, rientra nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente

riconosciute e convenzionate. Il Tribunale di Bari riconduce un ente di formazione professionale alle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui alla L. n. 76/2005 ).

Ma, così riassunta la questione, non può non evidenziarsi come anche l'eventuale riconduzione dei servizi predetti alla stessa stregua dei servizi resi in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate ne impone comunque una valutazione identica al servizio reso in scuole statali.

Sotto tale profilo, infatti, le impugnate tabelle sono altresì illegittime per:

**III. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 3 DELLA L. N. 10.3.2000, N. 62. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 5 DICEMBRE 2005 N. 250, CONVERTITO NELLA L. 3.02.2006 N.27. VIOLAZIONE DELL'ART.33 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE.**

Il D.M. n. 50/2021 ed i relativi allegati, unitamente alla nota dell'USR Sicilia prot. n. 22372 del 23.08.2021 ed al decreto di rettifica del 24.08.2021, negano una parità di valutazione tra servizi prestati presso le scuole non statali paritarie, cui devono essere ricondotti i servizi prestati in Enti di formazione professionale di cui al presente ricorso, e servizi prestati presso le scuole statali.

*In parte qua*, i predetti provvedimenti impugnati sono ulteriormente illegittimi per i motivi di cui in rubrica, ed invero:

la legge n. 62/2000, all'art.1 prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.*

- il successivo comma 3, precisa inoltre che *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.*

*Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con*

*handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. ...".*

La legge n. 62/2000 ha, quindi, definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private "svolgono un servizio pubblico" e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica" (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell'8.2.2001).

Sulla questione si è più volte pronunciato anche codesto Tribunale (ex multis con sentenza n. 2204/2019 e, da ultimo con Sentenza n.621 del 15.01.2021), affermando che *"l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". Prosegue il comma 3 recitando: "Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)"*.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *"le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie"*.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001 convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *"I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

*Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.*

In particolare, con la **Sentenza n.621 del 15.01.2021**, codesto Tar ha dichiarato l’illegittimità, sotto il predetto profilo, proprio della tabella di valutazione titoli valida per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, rilevando che la stessa, nella parte in cui attribuisce al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appare illegittima per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”

Peraltro, con sentenza 25 luglio 2018 n. 8415, lo stesso Tar Lazio aveva già rilevato che la *“sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

Negare piena parità di valutazione ai servizi prestati presso le scuole non statali paritarie con quelli prestati presso la scuola statale, oltre che in violazione dell’ormai indiscusso principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali, si pone altresì in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art.3 Cost., e sotto detto profilo i provvedimenti impugnati sono altresì viziati per eccesso di potere, nonché in contrasto con l’art.4 Cost., rendendo certamente più difficoltoso l’accesso al lavoro degli aspiranti che hanno maturato servizio presso le scuole paritarie, laddove lo stesso viene valutato la metà e, quindi, ponendo un serio ostacolo alla loro giusta collocazione all’interno delle graduatorie di istituto, con la conseguente drastica diminuzione delle chances di lavoro.

In conclusione, nella fattispecie che ci occupa, **la riconduzione dei servizi resi alle dipendenze degli Enti di formazione professionale a quelli resi presso scuole paritarie impone, in ogni caso, la valutazione in eguale misura ai servizi resi in scuole statali.**

Anche da ciò l'illegittimità degli atti impugnati e la correttezza della valutazione effettuata originariamente nelle graduatorie pubblicate il 12.08.2021.

#### DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente subisce un danno grave ed irreparabile in quanto, se con la pubblicazione, il 12.08.2021, delle graduatorie definitive per il triennio 2021/24 regolate dal DM impugnato, era collocato nella posizione n. 1 con il punteggio di 133,53 per il profilo di AA e nella posizione n. 4, con un punteggio di 45,28 per il profilo CS, a seguito del decreto di rettifica n. 10600/07 del 24.08.2021 (doc. n.1), è scivolato al livello della posizione n. 2046, con punti 10.03 per il profilo AA ed al livello della posizione 2537, con un punteggio di 8,23 per il profilo CS, con possibilità sostanzialmente nulle di ottenere qualsivoglia incarico e altresì di maturare il diritto ad inserirsi nella graduatoria permanente di I fascia (24 mesi) al fine di ottenere l'immissione in ruolo. E ciò per l'intero triennio di validità delle graduatorie come rettifiche.

Pertanto si chiede all'On.le Tar adito di voler sospendere *in parte qua* i provvedimenti impugnati e la concessione di idonea misura cautelare che consenta la valutazione per intero di detti servizi.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

#### VOGLIA L'ON.LE TAR

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- preliminarmente **sospendere l'efficacia degli atti impugnati e concedere la misura cautelare** più idonea alla tutela del ricorrente, anche disponendo il ripristino nel punteggio attribuito nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA pubblicate il 12.08.2021 prima dell'emissione del decreto di rettifica, con il conseguente collocamento del sig. Giacalone Salvatore nella posizione n. 1 per il profilo AA e nella posizione n. 4 per il profilo CS, con conseguente attribuzione degli incarichi ad esso spettanti;
- **annullare in parte qua** gli atti impugnati, e per l'effetto **condannare** l'Amministrazione alla valutazione dei servizi in oggetto nella stessa misura prevista per quelli statali così come effettuato nelle graduatorie definitive pubblicate il 12.08.2021, ripristinando il punteggio attribuito al ricorrente e pari ad euro 133,53 per il profilo AA ed a punti 45,28 per il profilo CS, collocando lo

stesso nella posizione n. 1 per il profilo AA e nella posizione n. 4 per il profilo CS ;

- in subordine, **condannare** l'Amministrazione alla valutazione dei servizi in oggetto nella medesima misura attribuita ai servizi resi in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate e quindi, in ragione del terzo motivo di ricorso, comunque in misura equivalente al servizio reso in scuole statali.

Con vittoria di spese del giudizio.

Si producono: 1) decreto di rettifica prot. n. 10600/07 del 24.08.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Ignazio e Vincenzo Florio" di Trapani; 2) graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, pubblicate il 12.08.2021; 3) Nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV-Personale scuola-Affari Legali; 4) Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3/3/2021, pubblicato in data 18/3/2021; 5) certificato di servizio aggiornato ad aprile 2021; 6) estratto contributivo INPS; 7) domanda di partecipazione; 8) decreto di accreditamento D.D.G. n. 3823 del 13.07.2016; 9) autocertificazione servizio; 10) dichiarazione esenzione contributo unificato e documento identità.

\* \* \*

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che **il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato** avendo un reddito inferiore alla soglia di legge pari ad € 35.240,00 per il 2020 come da autocertificazione allegata.

Palermo-Roma 11 ottobre 2021

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Avv. Massimo Barrile

Avv. Daniela Carmela Nicastro

Avv. Valentina Cappello